

Deliberazione della Giunta Regionale 29 dicembre 2016, n. 28-4502

**Legge regionale n. 14 dell'11 luglio 2016 - Assemblea straordinaria del 30 dicembre 2016. Trasformazione della societa' Sviluppo Piemonte Turismo S.r.l. in DMO Turismo Piemonte - Approvazione statuto.**

A relazione dell'Assessore De Santis:

Al fine di procedere ad una razionalizzazione delle partecipazioni della Regione Piemonte l'art 15 della legge regionale n. 10 dell'11 luglio 2011 ha stabilito che le società Sviluppo Piemonte Turismo S.r.l. (SPT s.r.l.) e Istituto per il marketing dei prodotti agroalimentari del Piemonte s.c.p.a. (IMA Piemonte s.c.p.a) dessero vita ad un'unica realtà con lo scopo sociale e le finalità complessive delle stesse.

Con D.G.R. n. 35-2736 del 29 Dicembre 2015 è stato approvato il percorso per addivenire alla fusione per incorporazione di IMA Piemonte s.c.p.a in Sviluppo Piemonte Turismo S.r.l. sulla base di quanto previsto dalla legge regionale predetta e dal Piano di razionalizzazione delle società partecipate e alla trasformazione di Sviluppo Piemonte Turismo S.r.l. in Agenzia regionale DMO Turismo Piemonte S.c.a.r.l..

Con D.G.R. n.17- 3678 e n. 18- 3679 del 25 Luglio 2016 è stato approvato il progetto di fusione per incorporazione di IMA Piemonte s.c.p.a in Sviluppo Piemonte Turismo S.r.l..

Con atto n.12920 di repertorio fascicolo numero 7717 a rogito notaio Maurizio Gallo Orsi del 02.11.2016 si è perfezionata la fusione per incorporazione di IMA Piemonte s.c.p.a in Sviluppo Piemonte Turismo S.r.l.

L'art. 5 della legge regionale n. 14 dell'11 luglio 2016 dispone: "la Regione promuove la costituzione di DMO Turismo Piemonte, mediante la fusione e la trasformazione dell'Istituto per il marketing dei prodotti agroalimentari del Piemonte s.c.p.a. di cui alla legge regionale 20 novembre 2002, n. 29 (Istituto per il marketing dei prodotti agroalimentari del Piemonte) e di Sviluppo Piemonte Turismo s.r.l. di cui all'art. 57 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Legge finanziaria per l'anno 2007) che assume la forma giuridica di società consortile a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico".

L'approvazione dello statuto di DMO Piemonte S.c.a r.l. rappresenta uno degli adempimenti più rilevanti dell'intero processo previsto dalla predetta norma.

Lo statuto oggetto di approvazione è stato predisposto attenendosi ai principi e ai vincoli scaturenti dalla normativa regionale, dal Decreto Legislativo 19 Agosto 2016 n. 175, che rappresenta il testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, e dal Decreto legislativo n. 97 del 25 Maggio 2016 in tema di prevenzione della corruzione e trasparenza; il testo statutario ha recepito inoltre la D.G.R. 11 Aprile 2016 n. 1-3120 sul controllo analogo.

Sotto il primo aspetto lo statuto riproduce nella definizione dell'oggetto sociale (art.3) le finalità assegnate dalla Regione Piemonte con la legge regionale n. 14 dell'11 luglio 2016.

In particolare, DMO Piemonte S.c.r.l. persegue lo scopo di:

- valorizzare le risorse turistiche del Piemonte, di favorire la loro trasformazione in prodotti turistici collocabili in modo concorrenziale sui mercati turistici nazionali e internazionali;
- realizzare una gestione delle attività di promozione turistica secondo criteri che consentano una ottimizzazione dell'uso delle risorse e un miglioramento dell'efficacia delle azioni di

sostegno del turismo mediante una compartecipazione dei soggetti pubblici e privati interessati allo sviluppo del turismo stesso;

- agevolare, affiancando le strutture regionali, il raccordo con i territori per la programmazione di azioni di valorizzazione del Piemonte al fine di incrementare i flussi turistici regionali e partecipa alla definizione di obiettivi e azioni strategiche in tema di turismo.

DMO Piemonte S. c.a r. l. organizza e gestisce inoltre l'osservatorio turistico e dell'agroalimentare per l'analisi dell'offerta, dell'andamento, dell'evoluzione della domanda e dei mercati turistici e agroalimentari.

Sotto il secondo aspetto lo statuto dà puntuale applicazione al testo unico in materia di società a partecipazione pubblica in particolare agli artt. 3-11-16; all' art. 30 stabilisce che la società osserverà le disposizioni in tema di prevenzione della trasparenza e corruzione di cui al Decreto Legislativo n. 97 del 25 Maggio 2016 e all'art. 25 prevede il controllo analogo, strategico e di gestione conforme alle linee guida di cui alla D.G.R. 11 Aprile 2016 n. 1-3120.

Vista la convocazione dell'Assemblea straordinaria di Sviluppo Piemonte Turismo S.r.l. per il giorno 30 dicembre 2016 con il seguente ordine del giorno:

- Trasformazione della società Sviluppo Piemonte Turismo S.r.l. in DMO Turismo Piemonte S. c. a r. l..
- Approvazione statuto.
- Varie ed eventuali.

Atteso che il testo è in armonia con la disciplina nazionale e regionale e consentirà, una volta adottato, di affrontare con maggiore efficienza ed economicità la vita societaria;

ritenuto pertanto di approvare il testo proposto, come risultante dall'allegato alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

visto l'art. 7 comma 2 della Legge regionale n. 14 dell'11 Luglio 2016 secondo cui lo statuto deve essere sottoposto all'approvazione della Giunta Regionale;

vista la legge regionale n. 10 dell'11 luglio 2011;

vista la D.G.R. n. 35-2736 del 29 Dicembre 2015;

vista la D.G.R. n. 1-3120 dell'11 Aprile 2016;

visto il Decreto Legislativo n. 97 del 25 Maggio 2016;

vista la legge regionale n.14 dell'11 luglio 2016;

visto il Decreto Legislativo n. 175 del 19 Agosto 2016;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento in conformità al disposto del titolo 2, paragrafo 1, artt. 4-6 dell'allegato alla DGR n. 1 -4046 del 17 ottobre 2016.

Tutto ciò premesso, la Giunta regionale, unanime,

*delibera*

- di approvare lo statuto di DMO Piemonte S.c.ar.l nel testo allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
- di autorizzare il rappresentante regionale che interverrà all'Assemblea straordinaria del 30 dicembre 2016 ad approvare la trasformazione della società Sviluppo Piemonte Turismo S.r.l. in DMO Piemonte S.c.a r.l. e lo statuto.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R.n. 22/2010.

(omissis)

Allegato



## STATUTO

### DMO TURISMO PIEMONTE (DMO PIEMONTE)

### SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA

#### Articolo 1 - Denominazione sociale

1.1 E' costituita a norma dell'articolo 2615-ter del Codice Civile una società consortile a responsabilità limitata senza scopo di lucro denominata "Destination Management Organization Turismo Piemonte S.c.a.r.l." (DMO Piemonte S.c.a.r.l.) che opera nell'ambito del progetto "Piemonte Marketing" senza vincoli di rappresentanza grafica.

1.2 La Società svolge la propria attività nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità e trasparenza, nonché nel rispetto dei principi e delle norme regionali e, ove applicabili, di quelle nazionali in materia di società a partecipazione pubblica.

1.3 La Società, nello svolgimento della propria attività, non distribuisce utili né quote di patrimonio, ai sensi della vigente normativa e non persegue scopo di lucro.

#### Articolo 2 - Sede e Durata

2.1 La società ha sede legale nel comune di Torino, all'indirizzo risultante dalla iscrizione eseguita nel Registro delle Imprese effettuata ai sensi di legge.

2.2 La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2050 e può essere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci.

#### Articolo 3 - Oggetto sociale

3.1. La società consortile si propone nel rispetto dei principi dell'Unione europea, nazionali e regionali in materia di *in house*, di costituire un'organizzazione comune per la produzione e la fornitura di servizi di interesse generale nell'ambito strategico della valorizzazione delle risorse turistiche e dei prodotti agroalimentari del territorio regionale anche in connessione con gli aspetti culturali, paesistici, ambientali, artigianali, agricoli e fieristici e a supporto di tutti i soggetti coinvolti nel settore, sia pubblici che privati.

3.2. In particolare, DMO Piemonte nell'interesse specifico degli Enti costituenti o partecipanti persegue lo scopo di:

- valorizzare le risorse turistiche e le produzioni agroalimentari del Piemonte, al fine di favorire la loro trasformazione in prodotti turistici collocabili in modo concorrenziale sui mercati turistici nazionali e internazionali;
- realizzare una gestione delle attività di promozione turistica e agroalimentare secondo criteri che consentano una ottimizzazione dell'uso delle risorse e un



miglioramento dell'efficacia delle azioni di sostegno del turismo e del settore agroalimentare mediante una compartecipazione dei soggetti pubblici e privati interessati allo sviluppo dei settori citati;

- agevolare, affiancando le strutture regionali, il raccordo con i territori per la programmazione di azioni di valorizzazione del Piemonte al fine di incrementare i flussi turistici regionali e partecipare alla definizione di obiettivi e azioni strategiche in tema di turismo.

3.3 DMO Piemonte svolge tali funzioni di promozione delle risorse turistiche e delle produzioni agroalimentari del Piemonte sia nei confronti della domanda italiana che estera e si occupa di analisi e consulenza di marketing per il turismo ed il settore agroalimentare ed è altresì strumento di concertazione e coordinamento dell'attività di promozione turistica ed agroalimentare svolta dai soggetti pubblici e privati per favorirne interazione e sinergie.

3.4 La società persegue tali finalità svolgendo le seguenti attività in via prevalente nei confronti e nell'interesse dei soci:

- a) analizza i mercati per conoscere costantemente le attese, l'evoluzione e le necessità della clientela;
- b) fornisce le informazioni sull'evoluzione della domanda e dei mercati e le indicazioni di marketing ai soggetti pubblici e privati che operano nel settore turistico ed agroalimentare, per consentire di elaborare i programmi in modo più mirato e di proporre prodotti turistici ed agroalimentari adeguati;
- c) fornisce ai soggetti sopra indicati la consulenza per la definizione delle strategie e azioni di marketing e l'eventuale supporto tecnico-operativo per l'attuazione delle stesse;
- d) informa il pubblico sulle risorse e sui prodotti turistici ed agroalimentari del Piemonte, coordinando la raccolta delle informazioni a livello regionale e assicurando la loro diffusione, mediante la realizzazione di materiale informativo e la predisposizione di strutture e sistemi di diffusione delle informazioni;
- e) svolge un'attività di pubbliche relazioni curando i rapporti con le redazioni dei media nazionali ed internazionali;
- f) realizza campagne di comunicazione per il grande pubblico su tematiche generali dell'offerta piemontese e per segmenti particolari di pubblico su attrattive di particolare rilevanza regionale, coinvolgendo gli imprenditori turistici;
- g) assicura la promozione commerciale del prodotto turistico ed agroalimentare piemontese, mettendo in collegamento gli operatori locali con gli operatori nazionali e internazionali;
- h) conduce, in proprio o avvalendosi della collaborazione di soggetti terzi, operazioni di relazioni pubbliche e di informazione, soprattutto nei confronti della stampa nazionale ed internazionale e degli "opinion leaders";
- i) gestisce e coordina l'allestimento dei siti web dedicati alla cultura, al turismo e alle produzioni agroalimentari e la manutenzione del portale piemonte.italia.eu;
- l) svolge, su incarico della Regione Piemonte, attività di informazione sull'offerta turistica regionale e di coordinamento dei sistemi turistici;
- m) svolge ogni altra attività in campo turistico e agroalimentare funzionale al perseguimento delle finalità di cui al precedente punto 3.2.

3.5 Tutte le attività, per le quali sono previsti eventuali contributi di sponsorizzazione da parte dei soggetti privati, possono conseguirsi, senza carattere di prevalenza, e solo se realizzate nell'interesse della Regione Piemonte ai fini del perseguimento dell'oggetto sociale.

3.6 Nel perseguimento delle sue finalità la società può compiere le operazioni necessarie, utili od opportune al conseguimento dell'oggetto sociale, ivi compresa la partecipazione, anche in sede di costituzione, a enti, società, consorzi o altre forme associative svolgenti attività strumentali, collaterali o di supporto a quelle di cui sopra, nel rispetto delle norme di legge.

3.7 La società può svolgere le operazioni commerciali, immobiliari e finanziarie consentite dalla legge e dal successivo comma purché funzionali alla realizzazione dell'oggetto sociale e può altresì compiere tutti gli atti e stipulare tutti i contratti ritenuti necessari o utili per il conseguimento dell'oggetto consortile.

3.8 In ogni caso, oltre l'80% del fatturato di DMO sarà ricavato dallo svolgimento dei compiti ad essa affidati dalla Regione Piemonte o dagli altri enti pubblici soci, previa verifica di congruità ai sensi dell'art. 192, Il comma, del decreto legislativo n. 18 aprile 2016. La rimanente quota di fatturato potrà essere realizzata con altri soggetti, ma solo a condizione che la stessa consenta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

#### **Articolo 4 – Osservatorio**

4.1 DMO organizza e gestisce un Osservatorio turistico e dell'agroalimentare per l'analisi dell'offerta, dell'andamento, dell'evoluzione della domanda e dei mercati turistici e agroalimentari.

4.2 L'Osservatorio garantisce un sistema di monitoraggio costante sulle attività di promozione e accoglienza turistica in Piemonte, sull'offerta sportiva sul territorio, nella sua declinazione professionale ed amatoriale.

4.3 Le attività dell'Osservatorio sono svolte nell'interesse della Regione Piemonte, degli enti locali, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e, in generale, di tutti gli operatori turistici pubblici e privati.

#### **Articolo 5 - Capitale**

5.1 Il capitale sociale è pari ad euro 200.000,00 (duecentomila) ed è diviso in quote di partecipazione ai sensi di legge. Le partecipazioni dei soci al capitale sono determinate in misura proporzionale ai rispettivi conferimenti e il voto di ogni socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

5.2 Il Capitale sociale può essere aumentato mediante conferimenti in denaro, crediti, beni in natura, prestazioni d'opera e servizi nonché di qualsiasi altro elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica, nel rispetto delle norme di legge.

5.3 La società non può acquistare o sottoscrivere quote del proprio capitale sociale, né acquistare o accettare proprie partecipazioni in garanzia, né accordare prestiti o garanzie a chiunque per l'acquisto o la sottoscrizione delle quote sociali.



5.4 La relativa deliberazione deve essere assunta con il voto favorevole della maggioranza dei due terzi del capitale sociale.

5.5 Salvo il caso di cui all'articolo 2482-ter del Codice Civile, l'aumento di capitale può essere attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi nel rispetto della normativa vigente.

5.6 Qualora il capitale dovesse subire delle perdite l'assemblea può deliberare il reintegro da parte dei soci, stabilendo le modalità e i termini, salvo quanto previsto dal codice civile in materia.

## **Articolo 6 - Soci**

6.1. Possono essere soci, oltre alla Regione Piemonte, gli enti pubblici, territoriali e non, gli organismi di diritto pubblico e le società a controllo pubblico direttamente o indirettamente interessate allo sviluppo del settore turistico e agroalimentare del Piemonte.

6.2. Possono partecipare alla società anche soggetti giuridici privati che operino con continuità, anche se non esclusivamente, nel settore del turismo e agroalimentare nell'ambito territoriale della Regione Piemonte e che abbiano acquisito le quote a seguito di procedura a evidenza pubblica.

6.3. In ogni caso deve essere garantita la presenza maggioritaria dei soggetti pubblici.

6.4. Le società pubbliche e private socie non possono, avvalendosi della loro qualità di socio, prestare servizi e/o forniture alla società dietro pagamento di un corrispettivo.

6.5. Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la società, si intende a tutti gli effetti quello risultante dal Registro Imprese; è onere del socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio.

## **Articolo 7 – Soci privati**

7.1 La partecipazione di soci privati è consentita entro il limite complessivo di un terzo del capitale sociale, senza riconoscimento di alcun potere di veto o influenza determinante sulla società.

7.2 Ciascun Socio privato può designare un membro dei Comitati e dei Club di Prodotto costituiti ai sensi dell'art. 18 del presente Statuto, in aggiunta a quelli designati dall'Organo Amministrativo.

## **Articolo 8 - Recesso del Socio**

8.1 E' consentito il recesso dei Soci nei casi previsti dalla legge ed è esercitato nei termini e con le modalità previste all'art. 2473 del codice civile.

8.2 Il diritto di recesso è esercitato dai soci che non hanno concorso alle decisioni che lo determinano mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata che indichi le generalità del socio recedente, la quota di partecipazione per la quale il diritto di recesso viene esercitato, nonché il domicilio eletto per le comunicazioni riguardanti il procedimento e deve essere comunicata entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che lo legittima ovvero, se il fatto che lo legittima è diverso da una deliberazione, entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del Socio. Il recesso s'intende esercitato il giorno in cui la lettera raccomandata con ricevuta di ritorno perviene alla sede legale della società.

8.3 In ogni caso, il socio che recede ha diritto al rimborso della sua quota con il rispetto (in tema di determinazione del valore ed i modalità di liquidazione del dovuto) di quanto disposto dal Codice Civile in tema di società di capitali. In ogni caso, il valore della quota, sarà sempre e solo quello nominale.

8.4 Non è ammesso il recesso parziale.

8.5 In caso di recesso del Socio, restano comunque dovuti alla società i relativi contributi consortili di cui all'articolo 10.

## **Articolo 9 - Apporti e finanziamento dei Soci**

9.1 La società può acquisire dai Soci versamenti in conto capitale o a fondo perduto senza obbligo di rimborso, ovvero acquisire dai soci finanziamenti con obbligo di rimborso che si presumono infruttiferi salva diversa determinazione risultante da accordo scritto tra le parti.

9.2 I versamenti e/o i finanziamenti possono essere effettuati dai Soci anche in misura non proporzionale alla rispettiva partecipazione.

9.3 I versamenti e i finanziamenti verranno effettuati nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti e delle relative procedure di controllo.

## **Articolo 10 – Contributi**

10.1 I soci, in misura proporzionale alle loro quote consortili, sono tenuti a versare alla Società i contributi annuali ordinari per far fronte alle spese generali strettamente necessarie per il funzionamento della società, nonché i contributi straordinari definiti in sede di approvazione del budget di previsione economico e finanziario.

10.2 I contributi annuali ordinari sono determinati con delibera adottata dall'Assemblea ordinaria entro la fine dell'esercizio precedente, sulla base delle previsioni del budget, in misura proporzionale alle quote consortili.

10.3 In assenza di determinazione da parte dell'Assemblea dell'importo del contributo per un dato esercizio finanziario, i soci sono tenuti a versare provvisoriamente alla Società un



contributo di importo pari all'ultimo contributo approvato dall'Assemblea, salva successiva determinazione della stessa.

10.4 I contributi straordinari sono determinati con delibera adottata dall'Assemblea straordinaria con la maggioranza dei due terzi dei soci pubblici su richiesta dell'Organo Amministrativo.

10.5 In caso di ingresso di nuovi soci o di trasferimenti tra Soci, i contributi ordinari annui ed i contributi straordinari deliberati dall'Assemblea sono dovuti dai soci entranti proporzionalmente ai giorni dell'anno di riferimento dal loro ingresso; per il calcolo si utilizza quale data di riferimento l'iscrizione nel libro al Registro delle Imprese delle relative variazioni.

10.6 Alla Società possono, inoltre, dare il loro sostegno con contribuzioni una tantum o annuali, senza peraltro che ciò dia diritto ad acquisire la qualità di socio, anche istituti di credito, organismi economici che condividono gli scopi sociali della Società, istituti scientifici, enti pubblici e privati nonché i soci singolarmente.

10.7 Il singolo socio consorziato è tenuto a rimborsare alla società le spese da questa sostenute per l'esecuzione di specifiche prestazioni da lui richieste e di cui abbia individualmente beneficiato.

## **Articolo 11 - Trasferimento delle partecipazioni**

11.1 Il trasferimento delle partecipazioni deve essere effettuato nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione.

11.2 L'alienazione può essere effettuata mediante negoziazione diretta con un singolo acquirente solo in casi eccezionali, a seguito di provvedimento motivato dell'organo competente ai sensi dell'art. 7, comma 1 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n.175.

11.3 Nel caso previsto al punto precedente il Socio che voglia alienare la sua partecipazione potrà farlo esclusivamente dopo averla offerta in prelazione agli altri Soci con le modalità seguenti:

a) il Socio che intenda alienare la propria partecipazione dovrà darne comunicazione agli altri Soci mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o posta elettronica certificata, contenente l'indicazione della partecipazione in vendita, il prezzo convenuto e ogni altra eventuale condizione inerente il trasferimento ivi incluso il soggetto acquirente;

b) i Soci che intendono esercitare il diritto di prelazione dovranno comunicare, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o posta elettronica certificata, la loro intenzione al Socio alienante nel termine di trenta giorni dal ricevimento della lettera di informazione, trascorso il quale il diritto di prelazione si intende non esercitato e il Socio alienante sarà libero di cedere al soggetto acquirente la partecipazione offerta al prezzo e alle condizioni indicate;

c) se il diritto di prelazione dovesse essere esercitato da più Soci, la partecipazione oggetto della proposta di alienazione sarà ripartita tra gli accettanti in proporzione alle rispettive partecipazioni.

d) il trasferimento ha effetto nei confronti della Società dal momento del deposito dell'atto di trasferimento presso l'ufficio del Registro delle Imprese.

## **Articolo 12 - Regolamento consortile**

L'Organo Amministrativo disciplina, mediante apposito Regolamento, da approvare da parte dell'Assemblea dei Soci, il funzionamento della società, tra cui a titolo semplificativo e non esaustivo, le modalità e le condizioni di erogazione dei servizi e di quanto ad essi connesso da parte della società ai Soci ed agli altri eventuali utilizzatori di interesse dei medesimi ovvero eventualmente da parte dei Soci alla società, nonché la ripartizione dei costi in capo agli utilizzatori.

## **Articolo 13 - Organi**

13.1 Sono organi della società:

- l'Assemblea dei Soci
- l'Organo Amministrativo
- l'Organo di Controllo.

13.2 E' vietato istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in materia di società.

13.3 E' vietato corrispondere ai componenti degli organi sociali gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività.

13.4 E' altresì vietato corrispondere ai componenti degli organi sociali trattamenti di fine mandato.

13.5 I verbali di tutte le Assemblee dei Soci, l'elenco delle determinazioni assunte dall'Organo Amministrativo, le relazioni e gli eventuali rilievi dell'Organo di Controllo devono essere immediatamente trasmessi al Settore Rapporti con le Società Partecipate della Regione.

## **Articolo 14 – Assemblea ordinaria e straordinaria dei Soci**



14.1 Le decisioni dei Soci devono essere adottate esclusivamente mediante deliberazione assembleare.

14.2 Spetta all'Assemblea ordinaria e straordinaria deliberare sulle materie riservate alla sua competenza dalla legge o dal presente statuto e sugli argomenti sottoposti alla sua approvazione da uno o più amministratori o da tanti Soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.

14.3 In particolare spetta all'Assemblea ordinaria:

- a) approvare i bilanci anche sulla base della disponibilità finanziaria anticipata dalla Regione Piemonte, che verrà determinata di anno in anno nella legge finanziaria regionale;
- b) approvare il budget di previsione e il budget di esercizio;
- c) nominare l'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione determinandone il relativo compenso, nei limiti previsti dalla normativa vigente;
- d) nominare l'Organo di Controllo determinandone il relativo compenso, nei limiti previsti dalla normativa vigente;
- e) la nomina e la revoca del Direttore e la fissazione del relativo trattamento retributivo nei limiti previsti dall'ordinamento vigente nonché il suo inquadramento nell'organigramma, su proposta dell'Organo Amministrativo;
- f) deliberare i contributi ordinari annuali dei soci.
- g) deliberare sulle responsabilità dell'Amministratore unico o degli amministratori nonché dei sindaci;
- h) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla sua competenza

14.4 L'Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, ovvero entro 180 giorni, qualora particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società lo richiedano, al fine di approvare il bilancio di esercizio

14.5 L'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto comprese quelle necessarie alla trasformazione da società in house a società a controllo pubblico, ivi compreso l'aumento e la riduzione del capitale sociale, sulla proroga e sull'eventuale scioglimento anticipato della società, sulla nomina dei liquidatori e sui loro poteri e su ogni altra materia attribuita dalla legge alla sua competenza.

L'Assemblea straordinaria delibera altresì sul regolamento consortile e sui contributi straordinari annuali dei soci..

## **Articolo 15 - Svolgimento dell'Assemblea**

L'Assemblea dei Soci è disciplinata dalle seguenti norme:

- a) l'Assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in territorio italiano;

b) l'Assemblea è convocata dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione con avviso contenente il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza, l'elenco degli argomenti da trattare e la data della eventuale seconda convocazione, inviato a ciascuno dei Soci almeno otto giorni prima di quello fissato per l'Assemblea; l'avviso deve essere inviato con qualsiasi mezzo che consenta il riscontro della ricezione, compresi il telefax e la posta elettronica, al recapito risultante dal Registro delle Imprese; in caso di impossibilità o inattività dell'Amministratore Unico o del Presidente del Consiglio di Amministrazione l'Assemblea può essere convocata dall'Organo di Controllo oppure da uno qualsiasi dei Soci. Qualora sia tecnicamente possibile, l'intervento all'Assemblea può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione nel rispetto del metodo collegiale e dei principi di buona fede e di parità di trattamento dei Soci;

c) in ogni caso l'Assemblea si intende regolarmente convocata quando è presente l'intero capitale sociale e sono presenti la maggioranza dei componenti dell'Organo amministrativo o l'Amministratore Unico e i membri dell'Organo di Controllo e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti;

d) ogni Socio che abbia diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare anche da soggetto non socio per delega scritta anche via fax o via posta elettronica con firma digitale. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui all'articolo 2372 del Codice Civile.

## **Articolo 16 - Quorum costitutivi e deliberativi dell'Assemblea.**

16.1 L'Assemblea dei Soci è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di tanti Soci che rappresentino in proprio o per delega almeno la metà del capitale sociale. L'assemblea in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia la parte di capitale sociale rappresentata. L'assemblea ordinaria delibera a maggioranza assoluta del capitale presente espressione dei soci pubblici, salvo le deroghe disposte dal presente statuto.

16.2 L'Assemblea straordinaria delibera con la maggioranza dei due terzi del capitale sociale espressione dei soci pubblici:

## **Articolo 17 - Presidenza dell'Assemblea**

17.1 L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente; in mancanza dei predetti, l'Assemblea è presieduta dalla persona eletta dai presenti i quali inoltre designano il segretario della stessa, che potrà essere anche non socio.

17.2 Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.



## **Articolo 18 - Organo Amministrativo**

18.1 La società è amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da tre o cinque membri qualora ricorrano i presupposti previsti dall'ordinamento. L'Amministratore Unico o gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. L'Amministratore Unico o gli amministratori sono rieleggibili.

18.2 L'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione sono nominati dall'Assemblea dei Soci con le modalità disciplinate dal successivo art. 19.

18.3 Qualora la Società sia amministrata dal Consiglio di Amministrazione, lo stesso deve essere espressione, nel suo insieme, di tutti i Soci pubblici.

18.4 In ogni caso, la scelta degli Amministratori deve avvenire nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120.

18.5 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione viene nominato dal Consiglio di Amministrazione, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea dei Soci. Qualora per dimissioni od altre cause cessi la maggioranza degli amministratori, l'intero Consiglio si intenderà cessato e l'Assemblea per la nomina del nuovo Organo Amministrativo dovrà essere convocata d'urgenza dagli amministratori rimasti in carica. Se vengono a cessare l'Amministratore Unico o tutti gli amministratori, l'Assemblea per la nomina dell'Organo Amministrativo dovrà essere convocata d'urgenza dall'Organo di Controllo o da un Socio. Nel caso di cessazione e sostituzione degli amministratori si applicano gli articoli 2385 e 2386 del Codice Civile.

18.6 La carica di Vice Presidente è attribuita dal Consiglio di Amministrazione esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del Presidente in caso di assenza o impedimento dello stesso e senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

18.7 All'Amministratore Unico o agli amministratori, oltre al compenso deliberato dall'assemblea entro i limiti stabiliti dalla normativa vigente, spetta il rimborso delle spese originarie dal loro mandato. Il tutto nel rispetto delle norme di legge nazionali e regionali.

18.8 Il Direttore Generale è il soggetto che sovrintende al funzionamento della Società, curandone, in particolare, il miglioramento dell'assetto organizzativo ed avendo altresì cura che lo svolgimento delle operazioni e dei servizi perseguano obiettivi di massima efficacia ed efficienza, secondo gli indirizzi formulati dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. Il compenso riconosciuto al Direttore, comprensivo della quota parte legata al raggiungimento di obiettivi e risultati gestionali, non può eccedere i limiti previsti dall'ordinamento vigente.

18.9 L'incarico di Direttore Generale è incompatibile con quello di Amministratore Unico o Consigliere di Amministrazione della Società

18.10 L'Organo Amministrativo, con propria deliberazione, può istituire specifici Club di Prodotto per lo sviluppo di attività previste dall'oggetto sociale al fine di sviluppare una maggiore collaborazione con gli operatori pubblici e privati del settore del turismo e delle produzioni agroalimentari, nel rispetto delle norme di legge vigenti.

18.11 L'Organo Amministrativo, infine, può nominare specifici Comitati, anche tecnici, per lo sviluppo di attività o come organi di supporto alle decisioni aziendali con ruolo esclusivamente consultivo e non vincolante.

18.12 Il Direttore Generale coordina le attività dei Club di Prodotto e dei Comitati.

18.13 Possono essere nominati amministratori coloro che non si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice Civile o nei casi di inconferibilità o incompatibilità previsti dalle norme di legge vigenti e possiedono i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti dalla legge.

## **Articolo 19 – Nomina dell'Organo Amministrativo e attribuzione di diritti particolari alla Regione**

19.1 L'Organo Amministrativo viene nominato dall'Assemblea in prima convocazione con il voto unanime dei Soci pubblici.

19.2 In mancanza del voto unanime dei Soci pubblici in prima convocazione, l'Organo Amministrativo è nominato dall'Assemblea in seconda convocazione con la maggioranza dei due terzi del capitale sociale espressione dei soci pubblici e il voto favorevole della Regione.

## **Articolo 20 - Poteri dell'Organo Amministrativo**

20.1 All'Amministratore Unico o al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano riservati inderogabilmente dalla legge o dallo Statuto all'Assemblea dei Soci.

20.2 L'Assemblea dei Soci potrà eventualmente decidere, anche successivamente alla nomina, se limitare i poteri dell'Organo Amministrativo e quali atti riservare alla propria competenza.

20.3 L'esercizio dei poteri di gestione avviene nel rispetto degli atti di indirizzo e delle direttive formulati dall'Assemblea. L'inosservanza delle predette direttive costituisce motivo di revoca dell'Amministratore o del Consiglio di Amministrazione.

20.4 Alla chiusura di ogni esercizio sociale, l'Organo Amministrativo è tenuto a presentare al Presidente della Giunta Regionale una relazione dettagliata circa l'andamento e l'esito delle attività espletate ed affidate per conto della Regione.

## **Articolo 21 - Firma e rappresentanza della società**

21.1 La firma e la rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio spettano all'Amministratore Unico.



21.2 Qualora la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, la firma e la rappresentanza della stessa spettano al Presidente nonché al Vice Presidente esclusivamente in caso di assenza o impedimento del Presidente.

21.3 Il Consiglio di Amministrazione può attribuire deleghe di gestione a un solo Amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzata dall'Assemblea.

21.4 Gli stessi potranno nominare e revocare procuratori, determinandone i poteri.

## **Articolo 22 - Riunioni del Consiglio di Amministrazione**

22.1 Il Consiglio di Amministrazione deve essere convocato in Italia, mediante comunicazione scritta, anche via telefax o posta elettronica da inviarsi a cura del Presidente o del Vice Presidente, esclusivamente in caso di assenza o impedimento del Presidente, almeno tre giorni prima della riunione, salvo i casi d'urgenza per i quali è sufficiente il preavviso di ventiquattrore.

22.2 Le adunanze sono presiedute dal Presidente o dal Vice Presidente, esclusivamente in caso di assenza o impedimento del Presidente, o in caso di loro assenza dall'Amministratore eletto dagli intervenuti. Il segretario verrà nominato dal presidente dell'adunanza anche tra non amministratori.

22.3 Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.

22.4 Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti e in caso di parità prevale il voto di chi presiede la seduta.

22.5 La presenza alle riunioni del Consiglio di Amministrazione può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione.

## **Articolo 23 - Organo di Controllo**

23.1 L'Assemblea nomina un Sindaco Unico oppure un Collegio Sindacale composto di tre sindaci effettivi; in tale seconda ipotesi devono inoltre essere nominati due sindaci supplenti. La composizione del collegio sindacale sarà effettuata in modo da garantire il rispetto del principio di equilibrio di genere.

23.2 All'organo di controllo si applicano le disposizioni di cui all'art. 2477 cc.

23.3 L'organo di controllo deve possedere i requisiti di cui all'art. 2397 e ss. e di cui all'art. 11 comma 1 del D. Lgs. 175/2016.

23.4 L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto

organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento.

23.5 La revisione legale dei conti è esercitata dall'Organo di Controllo, che deve essere costituito esclusivamente da Revisori Legali iscritti nell'apposito Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

23.6 Le riunioni del Collegio Sindacale possono svolgersi anche con mezzi di telecomunicazione.

23.7 In tale evenienza le riunioni si considerano tenute nel luogo di convocazione, ove deve essere presente almeno un sindaco; inoltre tutti i partecipanti devono poter essere identificati e deve essere loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti.

23.8 La Giunta Regionale della Regione Piemonte ha diritto di esprimere il Presidente del Collegio Sindacale e, in caso di rappresentanza maggioritaria al capitale, anche un sindaco effettivo; in caso di sindaco unico avrà diritto di esprimerlo.

23.9 I requisiti, le cause di ineleggibilità e decadenza, la cessazione, la sostituzione e la responsabilità dei Sindaci sono disciplinati dalla normativa vigente.

23.10 Al Sindaco Unico ovvero ai membri del Collegio Sindacale spetta un compenso deliberato dall'Assemblea nel rispetto delle norme di legge nazionali e regionali e valevole per tutta la durata dell'incarico.

## **Articolo 24 – Controllo analogo della Regione sugli atti**

24.1 Sono sottoposti al controllo della Regione Piemonte i seguenti atti della Società:

- a) il Budget di previsione economico e finanziario, redatto su base annuale e pluriennale, accompagnato da una relazione dell'Organo Amministrativo, deve essere inviato entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento alla Direzione Regionale per la promozione della Cultura, del Turismo e dello Sport e al Settore Rapporti con le Società Partecipate della Regione;
- b) il Bilancio di esercizio e i relativi allegati devono essere trasmessi al Settore Rapporti con le Società Partecipate entro il terzo giorno lavorativo successivo alla loro predisposizione da parte dell'Organo Amministrativo e in ogni caso almeno 15 giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea di approvazione;
- c) le proposte di atti di costituzione e di modifica della dotazione organica del personale sono soggette, ai fini della loro definitiva adozione ed esecuzione, ad approvazione della Giunta Regionale entro il termine di trenta giorni lavorativi dalla loro ricezione;
- d) il Budget di previsione, il Bilancio semestrale con variazione di budget, gli atti di programmazione relativi all'avvio di procedure concorsuali per l'assunzione di personale (compresi i Direttori e i Dirigenti), le proposte di atti relativi a tutte le operazioni di finanza straordinaria sono esaminati dal Settore Rapporti con le Società partecipate che si avvale del supporto istruttorio del Settore competente



della Direzione Regionale per la promozione della Cultura, del Turismo e dello Sport e del Comitato regionale sul controllo analogo. Entro 30 giorni dal ricevimento degli atti di cui alla presente lettera, il Settore Rapporti con le Società partecipate comunica gli eventuali rilievi e osservazioni alla Società che, entro 15 giorni, li accoglie ovvero motiva il mancato accoglimento del quale viene dato tempestivamente comunicazione alla Giunta Regionale che valuta se adottare un atto vincolante;

- e) gli atti di programmazione relativi all'attribuzione di incarichi individuali di contratti di lavoro autonomo di natura occasionale, i contratti di collaborazione coordinata e continuativa o con altre forme di contratto previste dalla normativa vigente. Gli atti di programmazione devono indicare espressamente che si è accertata preliminarmente l'impossibilità di ricorrere al personale interno;
- f) gli atti generali riguardanti l'ordinamento interno della Società;
- g) i regolamenti e gli atti relativi alle procedure ad evidenza pubblica per la stipulazione di contratti aventi per oggetto servizi, forniture e lavori sopra soglia comunitaria;
- h) le proposte di atti relativi alle alienazioni e acquisizioni di beni immobili;
- i) le proposte di atti relativi all'acquisizione e dismissione di partecipazioni a società, consorzi, associazioni e fondazioni;
- j) le proposte di atti relativi alla contrazione di prestiti.

24.2 Laddove la Società non provveda all'invio, nei termini previsti, degli atti sopra elencati, ovvero non ottemperi all'atto vincolante di cui alla lettera d), la Giunta Regionale, previa diffida, può sospendere gli eventuali affidamenti alla Società.

## **Articolo 25 – Controllo analogo e strategico e di gestione della Regione**

25.1 La Società è sottoposta al controllo strategico da parte della Regione in ordine alla coerenza complessiva delle attività con le prescrizioni e gli obiettivi strategici stabiliti nelle disposizioni normative, negli atti di programmazione regionale e nelle direttive emanate dagli organi di indirizzo politico e amministrativo.

25.2 Per consentire alla Regione l'esercizio del controllo strategico, entro il mese di febbraio di ciascun anno, la Società trasmette alla Direzione Regionale per la promozione della Cultura, del Turismo e dello Sport, al Settore Rapporti con le Società Partecipate della Regione e alla Giunta Regionale il Piano degli Obiettivi (PdO) contenente le linee di sviluppo delle diverse attività, il programma degli investimenti e la previsione del risultato economico.

25.3 La Società è sottoposta anche al controllo di gestione, finalizzato alla verifica, da parte della Regione, dell'efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa svolta dalla Società sia con riferimento alle risorse attribuite che al raggiungimento degli obiettivi gestionali, al fine di una ottimizzazione del rapporto tra costi e risultati.

25.4 Per consentire il controllo di gestione, entro il mese di febbraio di ciascun anno la Società, trasmette alla Direzione Regionale per la promozione della Cultura, del Turismo e dello Sport, al Settore Rapporti con le Società Partecipate della Regione e alla Giunta Regionale un Piano di indicatori che evidenzia i progetti più significativi, gli indicatori annuali di sintesi e i target che si intendono raggiungere.

## **Articolo 26 – Flussi informativi**

26.1 Le informazioni e i documenti di cui all'articolo 24 verranno inviati alla Regione attraverso posta elettronica certificata, con le modalità e gli effetti di cui all'art. 48 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

26.2 Il Direttore Generale è il referente responsabile del flusso informativo nei confronti della Regione.

## **Articolo 27 - Bilancio di esercizio**

27.1 L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio l'Organo Amministrativo procederà alla redazione del bilancio di esercizio secondo le disposizioni di legge.

## **Articolo 28 - Avanzi e disavanzi di gestione**

28.1 Stante la finalità consortile della società, eventuali avanzi di gestione sono portati a nuovo a favore dell'esercizio successivo, dedotto il 5% (cinque per cento) da destinare alla riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, salvo diversa destinazione deliberata dall'Assemblea nel rispetto della finalità consortile.

28.2 Eventuali disavanzi di gestione sono ripartiti tra i Soci in proporzione alle rispettive partecipazione al capitale.

## **Articolo 29 - Scioglimento della società**

29.1 La società si scioglie al verificarsi di una delle cause previste dalla legge. In tali ipotesi l'Assemblea provvederà alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri e i compensi e i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione.

29.2 Alla liquidazione si applicano gli articoli 2484 e seguenti del Codice Civile.

## **Articolo 30 – Prevenzione della corruzione e trasparenza**

La Società osserverà, in tema di prevenzione della corruzione e trasparenza, le disposizioni di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190 e s.m.i e di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i così come modificati dal Decreto legislativo 25 Maggio 2016 n. 97



## **Art. 31 - Disposizioni finali**

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme del Codice Civile, alle leggi in materia e al Regolamento di cui all'articolo 12.